



COMUNE DI PRESEGLIE

Provincia di Brescia

CODICE ENTE 10403

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 42 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI, EX ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19/08/2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2018.

L'anno duemiladiciannove, addì sedici del mese di Dicembre alle ore 20:00, nella Sala delle Adunanze in Municipio.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1	ARISTO PIETRO ANDUS	SI	7	TONONI GRETA	SI
2	TONONI CLAUDIO	SI	8	MARCHI MATTEO	SI
3	GABURRI STEFANO	SI	9	BONOMI GIORGIO	SI
4	PANCARI MARTA	SI	10	FELTER IVAN	SI
5	TONNI GIANPIETRO	SI	11	GIRELLI VANIA	SI
6	VASSALINI STEFANO	SI			

PRESENTI: 10

ASSENTI: 1

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **Mattia Manganaro** il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **Aristo Pietro Andus - Il Sindaco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI, EX ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19/08/2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2018.

Il SINDACO illustra l'argomento;

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal Decreto Legislativo 19/08/2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 07/08/2015, n. 124, che costituisce il TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (TUSP), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16/06/2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto TUSP (cfr. art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del TUSP, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 TUSP, entro il 30/09/2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23/09/2016, individuando quelle che devono essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Preseglie con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 25/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 1, TUSP prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24/06/2014, n. 90 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, TUSP, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, TUSP;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, TUSP;
- 3) previste dall'art. 20, comma 2, TUSP:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinques TUSP*);
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, Decreto Legislativo 19/08/2016, n. 175, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e

promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, Decreto-Legge 13/08/2011, n. 138 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Preseglie e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del TUSP;
- in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, Decreto Legislativo 19/08/2016, n. 175, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, Decreto Legislativo 19/08/2016, n. 175, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la *Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo* presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'*Allegato* alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 10 (unanimità), contrari nessuno ed astenuti nessuno;

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Preseglie detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del Decreto Legislativo

19/08/2016, n. 175 come modificato dal Decreto Legislativo 16/06/2017, n. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, *Allegato*, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione.
3. Di dare atto che non si procede alla stesura della relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione in quanto il piano approvato nell'anno 2018 non prevede azioni in tal senso.
4. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate.
5. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Preseglie.
6. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, TUSP.
7. Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, comma 1 e 3, TUSP e dall'art. 21 del decreto correttivo.

Successivamente:

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art. 134, comma 4, del "*TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI*" approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 26;

CON VOTI favorevoli n. 10 (unanimità), contrari nessuno ed astenuti nessuno;

DELIBERA

1. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.

= O O O =

COMUNE DI PRESEGLIE

**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
EX. ART. 20, DEL DECRETO LEGISLATIVO
19/08/2016 N.175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE
PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2018.
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)**

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Aristo Pietro Andus

Il Segretario Comunale
F.to Mattia Manganaro

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale,

attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il **21/01/2020** ed ivi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale *www.comune.preseglie.bs.it* in attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, data della pubblicazione.

Il Segretario Comunale
F.to Mattia Manganaro

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL).
